



Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia Di Cremona

DETERMINAZIONE N. 75

Cumignano s/N, 09-11-2024

Oggetto: Impegno di spesa per conferimento incarico all'azienda Sanitas - Medicina del lavoro per l'anno 2024. C.I.G.: B43315811E.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **novembre**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Assandri Arch. Aldo

RICHIAMATI:

- la Delibera di Consiglio Comunale N. 23 del 18.12.2023, avente ad oggetto “Approvazione della nota aggiornamento DUP Semplificato 2024/2026 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.”;
- la Delibera di Consiglio Comunale N. 15 del 31.07.2024, avente ad oggetto “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi degli articoli n. 175 e 193 del d.lgs. N. 267/2000.”;

ATTESO che è intenzione dell'amministrazione ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 per l'anno 2023;

ATTESO che, per questo intervento il CIG è **B43315811E**;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [D.Lgs. 31 marzo 2023, N. 36](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: ottemperare all'obbligo di legge di sicurezza aziendale per prevenire, ridurre o eliminare i rischi per i lavoratori;
- Importo del contratto: la società Fisiokinesiterapia Sanitas di Provenzi G.F. & C. sas, P. Iva 00682020193, con sede in Soncino (CR), Via Brolo n. 10, ha fatto pervenire le relative offerte al Prot. n. 3116 del 07.11.2024, allegate agli atti, per un importo complessivo di € 631,73;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge N. 296/2006;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che è stata richiesta offerta la società Fisiokinesiterapia Sanitas di Provenzi G.F. & C. sas, P. Iva 00682020193, con sede in Soncino (CR), Via Brolo n. 10

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

RITENUTO di affidare la società Fisiokinesiterapia Sanitas di Provenzi G.F. & C. sas, P. Iva 00682020193, con sede in Soncino (CR), Via Brolo n. 10, l'incarico per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in attuazione del D.Lgs. 81/2008 per un importo complessivo di € 631,73, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTO CHE una dipendente del comune di Cumignano attualmente è in maternità, effettuerà la visita specialistica al suo rientro previsto per fine febbraio 2025 e di conseguenza la sua spesa sarà prevista nell'anno di competenza 2025;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 28.06.2024 con la quale si attribuiscono al Sindaco le responsabilità dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

per le motivazioni elencate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di **AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla società Fisiokinesiterapia Sanitas di Provenzi G.F. & C. sas, P. Iva 00682020193, con sede in Soncino (CR), Via Brolo n. 10, l'incarico per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in attuazione del D.Lgs. 81/2008, per un importo complessivo di € 631,73, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di **INDIVIDUARE**, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs.

36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione: Arch. Aldo Assandri;

3. di **IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
 - € 541,97 (preventivo n. 1343 del 06.11.2024 relativo alle visite di n.2 dipendenti nel 2024) al Capitolo 101801/21 missione 13 programma 7 U.1.03.02.18.001 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;
 - € 89,76 (preventivo n.1344 del 06.11.2024 relativo alla visita di n.1 dipendente al rientro dalla maternità nel 2025) al Capitolo 101801/21 missione 13 programma 7 U.1.03.02.18.001 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2025;
4. di **PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
6. di **ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di **DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ss.mm.ii.;
8. di **TRASMETTERE** il presente atto alla ditta aggiudicataria all'indirizzo medicinadellavoro@sanitas-soncino.it.

Il Responsabile del Servizio
Assandri Arch. Aldo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 12.11.2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., li 12.11.2024.

Il Collaboratore Amministrativo
Laganà Dr.ssa Carmela Maria

Registrato l'IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., li 12.11.2024.

Il Responsabile del Servizio
Assandri Arch. Aldo